CAMERA DEI DEPUTATI N. 3686-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 marzo 1962 (*Stampato n. 1546*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 marzo 1962

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito conclusa a Londra il 4 luglio 1960

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Scopo della presente Convenzione è quello di evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito per i contribuenti rispettivamente italiani e del Regno Unito.

Le norme previste nello strumento contemplano da un lato uno scambio di notizie ed informazioni necessarie per realizzare il secondo fine e, dall'altro, una completa casistica comparativa per raggiungere il primo.

Le difficoltà dovute alle diversità dei sistemi tributari dei due Paesi sono state superate dagli estensori della Convenzione con attento studio e precise formulazioni.

Le norme in questione si applicano per l'Italia e tutti i cittadini italiani, ovunque residenti, a tutte le persone residenti in Italia, alle persone sotto protezione italiana, nonché alle persone giuridiche, alle società in nome collettivo, alle associazioni ed a tutti gli altri enti costituiti secondo le leggi dei territori italiani cui la Convenzione si applica.

Per la Gran Bretagna le norme si applicano a tutti i cittadini britannici, a tutte le persone sotto protezione inglese, che risiedono nel Regno Unito e nei territori britannici cui la Convenzione sarà estesa ed a tutte le persone giuridiche, le società di persone e le associazioni costituite secondo le leggi vigenti nei territori inglesi cui il presente strumento si applica.

La vostra Commissione raccomanda, onorevoli colleghi, la ratifica della Convenzione.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XXI della Convenzione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.